



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

(articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e articolo 92, comma 3, del regolamento interno)

Legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 1

“Semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi a impianti per le telecomunicazioni, la radiodiffusione e le infrastrutture di comunicazione elettronica. Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione), della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), nonché di disposizioni connesse”

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 APRILE 1997, N. 9 (INDIVIDUAZIONE DI SITI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE)

Art. 1 - Modificazione del Titolo della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 01 nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame presenta un impatto organizzativo – procedurale in quanto prevede l'istituzione del Tavolo di coordinamento e richiede pertanto l'adozione degli atti organizzativi e attuativi necessari per il suo funzionamento, con specifico riguardo alla sua composizione, convocazione e gestione.

Impatto finanziario.

La norma in esame non determina alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto la partecipazione al tavolo, così come definito nella norma, è a titolo gratuito.

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma richiede la predisposizione di quanto necessario per lo sviluppo e lo svolgimento da parte della Provincia delle attività e delle iniziative di informazione e comunicazione che la stessa, ai sensi della medesima norma, deve rivolgere alla cittadinanza, al fine di fornire informazioni relative agli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione, esistenti e di nuova realizzazione, nonché alla loro localizzazione.

Impatto finanziario.

Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione del presente articolo, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Pertanto la norma in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale rispetto a quanto stanziato nell'unità di bilancio sopra indicata.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 2 quater nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame specifica alcune competenze del Tavolo di coordinamento, attribuendo allo stesso un ruolo nell'ambito della singola procedura autorizzatoria.

Impatto finanziario.

Nessuno. Per la partecipazione al Tavolo non spettano infatti compensi o rimborsi spese.

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 2 quinquies nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame introduce l'autorizzazione unica e prevede che la stessa sia rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di telecomunicazioni. Sotto quest'ultimo profilo determina dunque, rispetto alla normativa previgente, il passaggio di competenza nel rilascio dell'autorizzazione in materia da APPA all'UMST per l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni. La norma implica inoltre la predisposizione della modulistica per la presentazione dell'autorizzazione unica, nonché, ai fini della presentazione in via telematica della stessa, la modifica della piattaforma informatica esistente per la presentazione delle istanze; comporta lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria secondo i criteri e i principi stabiliti. L'introduzione dell'autorizzazione unica determina conseguentemente anche la necessità di procedere alla modifica del d.P.P 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., al fine di adeguarne i contenuti a fronte delle novità di questo disegno di legge.

Impatto finanziario.

Nessuno in quanto l'eventuale evoluzione della piattaforma informatica rientra nell'ambito delle attività

realizzate da Trentino Digitale.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 2 sexies nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame introduce delle semplificazioni procedurali, che comportano la riduzione dei casi in cui è richiesto un atto autorizzatorio da parte della Provincia. Introduce anche delle disposizioni di coordinamento tra procedimenti amministrativi, prevedendo la presentazione in ogni caso di un'istanza unica: questo implica in particolare la necessità di un adeguamento della modulistica. Rende inoltre necessaria la modifica del D.P.P 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, al fine di adeguarne i contenuti alle novità di questo disegno di legge.

Impatto finanziario.

Nessuno. Si veda quanto specificato per l'articolo 7.

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 2 septies nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Disciplina il procedimento unico all'esito del quale si rilascia l'autorizzazione unica. Si segnala nuovamente: il passaggio di competenza nel rilascio dell'autorizzazione da APPA a UMST per l'innovazione nei settori energia e telecomunicazioni; adeguamento della conferenza di servizi per il rilascio di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati richiesti dal proponente in quanto necessari alla realizzazione degli interventi di progetto.

Impatto finanziario.

Nessuno. Si veda quanto specificato per l'articolo 7.

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 2 octies nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame presenta un impatto organizzativo-procedurale nella parte in cui prevede la convocazione del nuovo Tavolo di coordinamento come passaggio preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione unica, in vista dell'eventuale avvio da parte dell'Ufficio espropriazioni del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica della procedura espropriativa, a fallimento dei tentativi di accordo bonario.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma richiede che i Comuni segnalino ad Appa interventi edilizi comportanti sopraelevazioni o cambi di destinazione d'uso secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia medesima, al fine di permettere a quest'ultima di effettuare le conseguenti attività di controllo.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 5 bis della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 5 ter della legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame richiede l'adozione di un regolamento attuativo della neointrodotta disciplina, con riguardo ai profili che vengono specificatamente previsti.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 5 quater nella legge provinciale n. 9 del 1997

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame richiede la predisposizione di una bozza di criteri da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Impatto finanziario.

La norma prevede la possibilità di concedere contributi volti a promuovere la razionalizzazione degli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione attraverso la rimozione di quelli non più utilizzati dagli operatori di settore. Si è ipotizzato un contributo medio di 25 mila euro per ciascuna domanda e che la norma possa interessare un paio di casi nel 2022 e 4 casi nel 2023. Si è quindi stimata una spesa massima di 50 mila euro per il primo anno di applicazione e di 100 mila euro per il 2023.

A tal fine l'articolo 26 integra di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per il 2023 lo stanziamento della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla copertura della maggiore spesa si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

CAPO SECONDO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 2004, N. 10 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE, ACQUE PUBBLICHE, TRASPORTI, SERVIZIO ANTINCENDI, LAVORI PUBBLICI E CACCIA) E DI DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 16 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 2004

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 19.2 della legge provinciale n. 10 del 2004

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame determina la semplificazione e la riduzione degli atti autorizzatori da parte della Provincia e delle Amministrazioni comunali.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 18 - Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

CAPO TERZO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10 (MISURE COLLEGATE CON L'ASSETTAMENTO DEL BILANCIO PER L'ANNO 1998), DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 15 DEL 2015 (LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015) E DI ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 20 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno. La norma introduce disposizioni di coordinamento, di carattere formale.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 21 - Integrazioni dell'articolo 64 della legge provinciale n. 15 del 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame prevede una nuova ipotesi tra gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco.

Introduce al contempo una disposizione di semplificazione, che esclude - in presenza e nel rispetto di determinate condizioni - la necessità di autorizzazione paesaggistica.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 22 – Integrazione dell'articolo 78 della legge provinciale n. 15 del 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

La norma in esame introduce disposizioni di semplificazione procedurale, inserendo una nuova fattispecie tra gli interventi che non richiedono il permesso di costruire ma la sola presentazione da parte del richiedente di una comunicazione al comune.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 23 - Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale n. 15 del 2015

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

Art. 24 - Abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (Regolamento urbanistico-edilizio provinciale)

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Impatto organizzativo-procedurale.

Nessuno.

Impatto finanziario.

Nessuno.